

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 20

Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - è istituito, con decorrenza dall'anno 1985, il capitolo 7928 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' per l'attuazione di programmi di ammodernamento e ristrutturazione delle imprese industriali esistenti nell'ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.